



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c. Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio
e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)" COM(2020)80 - 2020/0036COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla proposta di Regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (UE) 2018/1999) (Legge europea sul clima -4.3.2020 COM (2020) 80 final)

Oggetto dell'atto

Regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (UE) 2018/1999) (Legge europea sul clima -4.3.2020 COM (2020) 80 final)

- Codice del Consiglio: 6547/20
- Codice della proposta: COM (2020) 80 final
- Codice interistituzionale: 2020/0036 (COD)
- WP Commissione (2020): presente

Premessa: finalità e contesto

La comunicazione sul *Green Deal* europeo¹ ha varato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera che migliori la qualità di vita delle generazioni attuali e future, una società dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra.

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico, il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.

Nelle Conclusioni del 12 dicembre 2019, alla luce dei dati scientifici più recenti e vista la necessità di intensificare l'azione globale per il clima, il Consiglio Europeo ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

In questo contesto, la presente proposta di Regolamento mira ad imprimere forza di legge all'obiettivo UE di neutralità climatica al 2050. Essa si fonda su tre principali pilastri: la revisione dell'obiettivo UE al 2030 (entro settembre 2020) e la conseguente revisione della pertinente normativa per dare attuazione all'incremento del livello di ambizione (entro giugno 2021); la definizione di una traiettoria di riduzione per il periodo 2030-2050; un meccanismo di monitoraggio dei progressi al fine del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica.

¹ COM (2019) 640 final.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della proposta è l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La proposta persegue un obiettivo legittimo rispetto al campo di applicazione degli articoli da 191 a 193 del TFUE che specificano le competenze dell'Unione Europea in materia di cambiamenti climatici.

A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in considerazione degli effetti transfrontalieri dei cambiamenti climatici.

Un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare adeguatamente gli interventi nazionali e locali e consolidare l'azione per il clima. È necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale.

A.3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per istituire il quadro per conseguire la neutralità climatica. Impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente l'obiettivo della neutralità climatica, ma non prevede politiche o misure specifiche, garantendo piena flessibilità agli Stati membri, alla luce del quadro normativo per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati per il 2030. La proposta predispone un meccanismo per il riesame delle politiche e della legislazione UE vigenti o per l'adozione di misure supplementari, ma non contiene le proposte dettagliate.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

L'impatto del cambiamento climatico sta trasformando l'ambiente, aumentando la frequenza e l'intensità degli eventi estremi, come ondate di calore, alluvioni, incendi, tifoni, uragani, ecc.

Il "Rapporto speciale sull'impatto del riscaldamento globale di 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali", pubblicato nell'ottobre del 2018 dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, dimostra, sulla base di evidenze scientifiche, che il riscaldamento globale ha già raggiunto 1°C di aumento rispetto ai livelli preindustriali e sta aumentando approssimativamente di 0.2°C per decade. Senza ulteriori azioni a livello globale, la temperatura media del pianeta aumenterà fino a raggiungere i 2°C subito dopo il 2060 e continuerà a crescere anche in seguito. Tale andamento potrebbe rendere gli impatti dei cambiamenti climatici irreversibili. Secondo le stime, per procedere lungo la direzione che ci consentirà di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C occorre conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ a livello mondiale intorno al 2050 e la neutralità per tutti gli altri gas serra più avanti nel corso di questo secolo. Questa sfida pressante impone all'UE di intensificare i propri sforzi, raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050, in relazione a tutti i settori dell'economia.

La valutazione del progetto è, pertanto, positiva e si ritiene urgente la sua adozione, in quanto lo strumento normativo in discussione è ritenuto indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo europeo di neutralità climatica in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il provvedimento risulta conforme all'interesse nazionale in quanto coerente con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Accordo di Parigi in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Il testo sarà discusso in sede di Gruppo Ambiente del Consiglio dell'Unione europea. Sono in corso analisi e approfondimenti, anche attraverso un coordinamento nazionale in seno al CIAE, relativi ad alcuni elementi della proposta, tra i quali l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030; il meccanismo di valutazione dei progressi in termini di riduzione delle emissioni;

In particolare, è in corso di valutazione l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030, da individuarsi nella forchetta 50 o 55% come previsto nella Comunicazione sul *Green deal* europeo. Tale valutazione si baserà anche sugli esiti della valutazione di impatto, che sarà presentata in settembre dalla Commissione europea.

Inoltre, la proposta prevede che la traiettoria di cui all'articolo 3, intesa come uno strumento per valutare i progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica, venga definita attraverso la procedura di atti delegati tenendo conto dei criteri fissati dall'articolo stesso e partirà dall'obiettivo al 2030 rivisto, per terminare con l'obiettivo di neutralità climatica nel 2050. A tal riguardo non si ritiene condivisibile il ricorso alla procedura degli atti delegati poiché si ritiene necessario garantire la partecipazione degli Stati membri al processo di definizione.

C Valutazione d'impatto

C.1. Impatto finanziario

L'impatto finanziario per la pubblica amministrazione dipenderà dalle scelte in materia di politiche e di misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, da altre azioni di mitigazione o adattamento, e da eventuali proposte europee complementari di revisione degli strumenti connessi o dalle proposte di nuovi strumenti per conseguire le ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie al raggiungimento degli obiettivi climatici.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e sulle autonomie locali; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

C.4 Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dall'esame della proposta non si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si prevedono effetti positivi sui cittadini rientrando, la proposta, tra le misure a supporto della lotta ai cambiamenti climatici. In assenza di ulteriori azioni per combattere i cambiamenti climatici, gli impatti sull'ambiente saranno irreversibili.

La transizione verso un'economia neutrale da punto di vista climatico, richiederà di ridisegnare il sistema economico per renderlo più verde e sostenibile influenzandone tutti i settori economici.

La definizione di un quadro regolatorio chiaro e definito consentirà alle imprese di programmare i propri investimenti e faciliterà la creazione di un mercato delle tecnologie verdi.

La transizione richiederà lo *shift* dalle fonti fossili verso quelle rinnovabili, con conseguente riconversione degli impianti di produzioni e impatti occupazionali che richiederanno la creazione di figure professionali più qualificate. Al contempo, il provvedimento favorirà lo sviluppo di altri settori produttivi quali, società di servizi energetici, componentistica elettronica, industria manifatturiera dei materiali, elettronici, dei metalli, delle batterie, nonché promuoverà la ricerca e l'innovazione in particolare nel settore energetico e dei nuovi materiali.

Inoltre, la proposta favorisce la competitività dell'industria europea rispetto ai concorrenti internazionali al fine di mantenere la leadership dell'U.E. anche nello sviluppo di tecnologie a zero-basse emissioni.

Altro

Tabella di Corrispondenza

(articolo 6, comma 5, legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Disposizioni del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Normativa nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 1117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)

N.B. Non sussiste normativa nazionale in materia.